

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1551

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002

Presentato il 28 luglio 2008

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002, completa il divieto di applicazione ed esecuzione della pena di morte, già introdotto con il Protocollo n. 6 (reso esecutivo in Italia con la legge n. 8 del 1989).

Infatti, il Protocollo n. 6 (Strasburgo, 28 aprile 1983) alla citata Convenzione europea sui diritti dell'uomo (Roma, 4 novembre 1950) ha previsto l'abolizione della pena di morte (articolo 1) consentendo, peraltro, che la legislazione nazionale potesse mantenerla per gli atti com-

messi « in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra » (articolo 2).

Dopo l'adozione del Protocollo n. 6, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati che chiedono di divenire membri del Consiglio d'Europa ad impegnarsi per una moratoria nelle esecuzioni capitali e a firmare e ratificare il Protocollo n. 6 (risoluzione n. 1044 del 1994).

L'obiettivo dell'abolizione della pena di morte anche in tempo di guerra, richiamato dall'Assemblea parlamentare con la raccomandazione n. 1246 del 1994, ai fini proprio dell'adozione di un Protocollo addizionale in tal senso, fu temporaneamente ritenuto dal Comitato dei Ministri

da affrontare successivamente ad una moratoria nelle esecuzioni.

Nella dichiarazione finale del secondo vertice dei Capi di Stato e di Governo (Strasburgo, ottobre 1997), l'abolizione universale della pena di morte è stata qualificata come obiettivo fondamentale e, in tale senso, anche il Comitato dei Ministri si è pronunciato con la dichiarazione « Per un'area europea esente dalla pena di morte » (9 novembre 2000).

La risoluzione n. 2 (paragrafo 14) adottata dalla Conferenza ministeriale europea sui diritti umani (Roma, 3 e 4 novembre 2000) ha invitato il Comitato dei Ministri a considerare la fattibilità di un Protocollo nel senso in esame.

A seguito di una proposta presentata il 7 dicembre 2000 dalla Svezia, il testo del Protocollo n. 13 qui in esame è stato elaborato in seno ai competenti organi del Consiglio d'Europa e adottato, quindi, dal Comitato dei Ministri nella riunione del 21 febbraio 2002.

L'adozione del Protocollo in questione costituisce il coronamento di una lunga evoluzione della cultura europea, rispetto alla quale una posizione contrastante risulta essere stata espressa soltanto da una minoranza di Paesi la cui legislazione nazionale, in materia di diritti umani e con riferimento al tema specifico, sembrerebbe rispondere a *standard* non uniformi al resto degli Stati membri.

Esso è stato poi firmato a Vilnius il 3 maggio 2002.

Nel nostro ordinamento giuridico, l'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, stabiliva: « Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra ». Il menzionato comma è stato parzialmente abrogato dalla legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, nella parte in cui sottraeva a tale abolizione i casi previsti dalle leggi militari di guerra (testualmente: « , se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra »).

Peraltro, nella legislazione ordinaria, la pena di morte era già stata da tempo abolita. Segnatamente, gli articoli 17 e 21 del codice penale, rispettivamente modificato e da ritenere abrogato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, le leggi speciali diverse da quelle militari, abrogate a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, e, in relazione ai decreti previsti dalle leggi militari di guerra, l'articolo 241 del codice penale militare di guerra, abrogato dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589.

La legge di autorizzazione si rende necessaria, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, attesa la rilevanza politica del Protocollo *de quo* da ratificare.

Deve rilevarsi che il disegno di legge in esame è già stato presentato nel corso della precedente legislatura (atto Camera n. 3273, XV legislatura) e che l'*iter* di approvazione non ha trovato compimento a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Come avvenuto per i precedenti Protocolli alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificati dall'Italia, si rende necessaria una legge *ad hoc* per la ratifica del Protocollo n. 13. Esso inoltre innova rispetto alla previsione del Protocollo n. 6 alla stessa Convenzione, reso esecutivo nel nostro ordinamento con la legge 2 gennaio 1989, n. 8.

B) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Come esplicitato nella relazione, il testo del Protocollo n. 13 riprende il disposto del Protocollo n. 6, già reso esecutivo con legge nel nostro ordinamento, con la sola eccezione rappresentata dall'articolo 2, che prevedeva la possibilità di applicare la pena di morte in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra. Per effetto dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che aveva già abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e della soppressione di parte dell'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, conseguente all'entrata in vigore della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, il disposto del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali appare perfettamente conforme alle disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.

C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La normativa prevista dal Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.A) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La pena di morte in tempo di guerra, prevista dall'articolo 241 del codice penale militare di guerra, è stata già abrogata con la legge 13

ottobre 1994, n. 589. L'effetto abrogativo implicito riguarda la legge 2 gennaio 1989, n. 8, di ratifica nell'ordinamento italiano del Protocollo n. 6, per la parte relativa all'articolo 2 del suddetto Protocollo, che prevedeva la possibilità per gli Stati di applicare la pena capitale in situazione di guerra o di pericolo imminente di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.

ART. 2

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

Conseil de l'Europe - Série des Traités européens - n°187

**PROTOCOLE n° 13
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME ET
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES,
RELATIF À L'ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT
EN TOUTES CIRCONSTANCES**

Vilnius, 3.V.2002

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);

Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;

Résolus à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 - Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2 - Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.

Article 3 - Interdiction de réserves

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 57 de la Convention.

Article 4 - Application territoriale

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
- 2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 5 - Relations avec la Convention

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 6 - Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7 - Entrée en vigueur

- 1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.
- 2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 8 - Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe :

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7;
- d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.



Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

Vilnius, 3 maggio 2002

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»);

Rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Divieto di deroghe

Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 3 - Divieto di riserve

Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del

presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o precedentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 8 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa.

€ 0,35



16PDL0009170